

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i.;
- VISTO il testo unico sulla sicurezza, d.lgs.81/08 e s.m. e i;
- VISTO lo Statuto di autonomia dell'Università della Calabria;
- VISTO il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 233 del 6 febbraio 2013;
- CONSIDERATO che nella riunione della Commissione patrimonio edilizio, energia e sistemi informativi del 5 dicembre 2013, è stato esaminato il testo del Regolamento *de quo*;
- CONSIDERATO che, nell'Adunanza Ordinaria del 22.01.14, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità il nuovo *"Regolamento interno per la gestione della sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori nello svolgimento delle attività di Ateneo"*;
- RILEVATA la necessità di procedere all'emanazione del suddetto Regolamento;

DECRETA

E' emanato, nel testo che segue, il

«REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ATENEO»»

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, costituiscono la linea di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la tutela dell'ambiente (d.lgs.81/08) e si applicano a tutte le attività di ricerca, di didattica e di servizio, svolte presso l'Università della Calabria, nonché a tutte le strutture omogenee individuate negli atti generali di Ateneo o aggregazioni di strutture, amministrate dall'Università, che dovessero operare anche in sedi diverse dalla sede legale dell'Ateneo.

1.2) Per il personale che presta la propria opera per conto dell'Università presso Enti esterni, così come per quello di Enti che svolgono la loro attività presso l'Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 sono individuati di intesa tra gli Enti convenzionali e l'Università, attraverso specifici accordi che devono essere indicati nella Convenzione stessa. Gli accordi in questione devono essere attuati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

**Art. 2****LIVELLI GERARCHICI DI RESPONSABILITÀ**

2.1) La normativa vigente individua i seguenti livelli di responsabilità:

Datore di lavoro;
Dirigente;
Preposto;
Lavoratore.

2.2) Il *datore di lavoro* per l'Università della Calabria è individuato nella figura del Magnifico Rettore (Delibera del CdA del 10.06.2013).

2.3) Il *dirigente*, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. I dirigenti sono individuati nelle figure dei Responsabili di struttura quali i Direttori di Dipartimento, i Direttori di Centro, i Direttori dei Servizi Comuni, i Presidenti delle Biblioteche. Per l'Amministrazione centrale la figura del dirigente è individuata nel Direttore Generale e nei Dirigenti di Area. Nell'ambito delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, i responsabili delle stesse sono qualificati dirigenti.

2.4) Il *preposto* è individuato nella figura del responsabile di laboratorio. Lo stesso, in ragione delle competenze professionali, delle conoscenze scientifiche e dei processi, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Per l'Amministrazione centrale e per tutti gli Uffici amministrativi, la figura del preposto è individuata nei Responsabili dei Settori e degli Uffici, indicati nell'organigramma funzionale. Nelle Biblioteche, la figura del preposto è individuata nei Direttori.

2.5) Il *lavoratore*. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano lavoratori:

- a) i docenti e i ricercatori;
- b) il personale tecnico amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici;
- c) il personale non strutturato che svolge attività di didattica, di ricerca o di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato;
- d) gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti e i soggetti ad essi equiparati, solo e esclusivamente nella misura in cui frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e in ragione dell'attività specificamente svolta, qualora siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione;
- e) i volontari frequentatori, nonché i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e i volontari che effettuano il servizio civile;

Art. 3**OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEL DATORE DI LAVORO**

3.1) Il Rettore svolge le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b), del d.lgs.81/08.

Allo stesso Rettore competono la valutazione e l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi nonché la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo, ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 81/08.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



3.2) Il Rettore può delegare l'esercizio delle altre funzioni di cui al d.lgs. 81/08, art. 18, comma 1), esclusi lett. a), g), r), aa), comma 2), esclusa lett. d).

3.3) Il Rettore, inoltre, provvede a:

a) individuare e designare gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione cui assegnare i compiti di cui all'art. 33 del d.lgs. 81/08, dotando il predetto servizio delle risorse necessarie, sia umane che strumentali;

b) nominare il medico competente e/o autorizzato, per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

c) nominare l'esperto qualificato per la sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ionizzanti (art. 77 d.lgs. 230/95);

d) presentare periodicamente al Consiglio d'Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (art. 28 del d.lgs. 81/08).

3.4) In qualità di delegante, il Rettore conserva poteri di direttiva, di indirizzo e coordinamento nonché di sostituzione nei riguardi dei Direttori delle singole Strutture; spetta, comunque, al Rettore l'alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell'aggiornamento tecnico e normativo dei Direttori, ai fini dell'attuazione delle norme di Prevenzione e Protezione.

3.5) Il compito di consulenza sull'applicazione delle normative da parte delle strutture è demandato al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 4

OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DI STRUTTURA

4.1) I Responsabili di Struttura ricoprono il ruolo di dirigenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. 81/08 e svolgono le funzioni ad essi attribuite dall'art. 18 del medesimo decreto.

4.2) Ai Responsabili di Struttura sono attribuite le seguenti funzioni:

a) attivarsi per l'elaborazione e l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi fornendo tutte le informazioni necessarie sui processi e sui rischi al Rettore, al Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente e all'Esperto Qualificato;

b) attivarsi, in occasione di ogni modifica delle attività, dell'uso dei locali o della organizzazione del lavoro o comunque di ogni altro intervento strutturale, che possa avere riflessi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;

c) attuare le misure di prevenzione e protezione prima dell'avvio delle attività a rischio;

d) nominare l'Addetto Locale per la Sicurezza per la Struttura, fornendo allo stesso disponibilità di tempo e di mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti; i compiti dell'Addetto Locale, qualora non venga nominato, spettano al Responsabile della Struttura;

e) designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze e adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;

f) redigere e mantenere aggiornato l'organigramma gerarchico/funzionale relativo alle figure della sicurezza all'interno della Struttura di riferimento;

g) individuare, di concerto con i Responsabili delle attività di didattica e di ricerca e con gli Addetti Locali per la Sicurezza, per quanto di competenza, i soggetti esposti ai rischi, secondo le modalità definite dal Servizio di Prevenzione e Protezione;

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



- h) collaborare con il Medico Competente al fine di agevolare le attività di sorveglianza sanitaria poste in essere da quest'ultimo;
- i) collaborare con l'Esperto Qualificato per tutto quanto concerne gli obblighi definiti dal d.lgs. 230/95 s.m. e i.;
- j) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- k) informare e formare adeguatamente i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e circa le relative misure di prevenzione adottate al riguardo, nonché vigilare affinché siano osservati gli obblighi prevenzionali da parte dei lavoratori;
- l) provvedere al coordinamento in sicurezza delle attività come previsto dall'art. 26 del d.lgs. 81/08 relativo ai contratti d'appalto e d'opera;
- m) richiedere, ove previsto dalla norma, alle Autorità competenti, il rilascio di autorizzazione o di nulla osta per apparecchiature, prodotti etc. (ad es. sorgenti radlogene, gas tossici, ecc.);
- n) segnalare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione gli incidenti accaduti, anche nel caso non ci siano infortunati al fine di migliorare le condizioni di sicurezza;
- o) assicurarsi che i registri degli esposti ad agenti cancerogeni e ad agenti biologici siano mantenuti aggiornati;
- p) segnalare gli infortuni riguardanti tutti i lavoratori;
- q) nominare uno o più preposti alla sicurezza delle aule.
- 4.3) Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal presente articolo, i Responsabili di Struttura possono:
- a) emanare disposizioni specifiche nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca;
- b) interrompere l'attività in caso di pericolo grave e immediato per la salute e la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente;
- c) Il Responsabile di Struttura, fornisce ad ogni docente incaricato, indicazioni sulla capienza delle aule e sulle procedure di emergenza da attuare in caso di pericolo grave ed immediato.
- 4.4) I Responsabili di Struttura, per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti, possono avvalersi della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, dell'Esperto Qualificato in Radioprotezione e degli Uffici dell'Amministrazione.

Art. 5**OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA IN LABORATORIO**

- 5.1) Per Responsabile delle attività didattiche o di ricerca, si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.
- 5.2) Sono considerati laboratori i luoghi, o gli ambienti, in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime, campi agricoli sperimentali. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca e di servizio sulla base delle attività svolte.



Art. 6

OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN AULA

6.1) Per Responsabile delle attività didattiche in aula si intende il docente nel momento in cui svolge attività didattica in un'aula dell'Ateneo.

6.2) Il Responsabile delle attività didattiche in aula riceve adeguate informazioni, da parte del Responsabile della Struttura, sulle capienze delle aule e sulle procedure di emergenza delle Strutture in cui svolge la propria attività di docenza. In particolare, ad esso compete di:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte degli studenti delle indicazioni di sicurezza ad essi fornite;
- b) verificare che le capienze delle aule non vengano superate;
- c) verificare che, in caso di evacuazione, l'aula venga abbandonata con ordine e accompagnare gli studenti presso il luogo sicuro come individuato dal piano di emergenza;
- d) dare istruzioni, in caso di pericolo grave e immediato, affinché gli studenti si mettano in condizioni di sicurezza, coordinandosi con la squadra di emergenza, ove presente;
- e) segnalare tempestivamente al Responsabile della Struttura eventuali condizioni di pericolo che si verificano durante le lezioni o delle quali venga a conoscenza.

Art. 7

OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEI PREPOSTI

7.1) Il personale con funzioni di preposto è individuato tra tutti i lavoratori che sono incaricati di sovrintendere, ovvero di esercitare, di fatto, una funzione di coordinamento sul personale, assumendo responsabilità decisionali (ad esempio: responsabili di settore, responsabili di servizio, responsabili di unità operativa, responsabile gestionale o segretario amministrativo, responsabile tecnico di laboratorio, ecc.). Il personale con funzioni di preposto risponde del suo operato ai soggetti che hanno funzione di direzione e si coordina con l'Addetto Locale, qualora nominato, per gli ambiti di competenza.

7.2) Al personale con funzioni di preposto compete di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività e sulla attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte del personale. In particolare egli deve:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese, o da prendere, in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



f) segnalare tempestivamente al Responsabile della Struttura e all'Addetto locale, se nominato, sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione collettiva o individuale, sia ogni altra situazione di pericolo che si verifichino durante il lavoro, della quale venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione.

7.3) Il personale con funzioni di preposto e i Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio che svolgono le loro funzioni nella medesima struttura devono collaborare e coordinarsi avendo entrambi come unico scopo la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di qualsiasi altro soggetto presente a vario titolo. In particolare, essi condivideranno la stesura di procedure di sicurezza, buone prassi di lavoro, protocolli o regole di accesso.

Art. 8**OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEGLI ADDETTI LOCALI PER LA SICUREZZA**

8.1) L'Addetto Locale per la sicurezza è una figura gestionale individuata internamente alle Strutture di Ateneo, con compiti e responsabilità definiti nel presente articolo. L'Addetto Locale, in particolare:

a) opera in staff e a diretto rimando del Responsabile di Struttura da cui dipende gerarchicamente per gli aspetti relativi alla sicurezza;

b) si relaziona verso l'esterno con il Servizio Prevenzione e Protezione al quale fornisce ogni informazione e collaborazione relative alle attività e ai luoghi di lavoro della propria struttura di riferimento;

8.2) L'Addetto Locale per la sicurezza è nominato dal Responsabile di Struttura. Può essere individuato tra il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato di categoria C, D e LP, in possesso delle competenze necessarie accertate dal Responsabile della Struttura.

8.3) Di norma, deve essere nominato un Addetto Locale per ciascuna Struttura di Ateneo. Può essere nominato più di un Addetto Locale nelle strutture caratterizzate da particolari complessità, da valutare tenendo conto anche di fattori quali l'articolazione geografica e/o logica, la caratterizzazione delle attività della struttura circa l'omogeneità delle tipologie di rischio. Tale nomina è effettuata dal Responsabile di Struttura cui è attribuita la competenza per il coordinamento.

8.4) L'Addetto Locale riporta, internamente alla Struttura, le direttive del Responsabile della struttura al Responsabile delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio e al personale con funzione di preposto con i quali si relaziona e collabora. In particolare, all'Addetto Locale per la sicurezza compete di:

a) collaborare alla raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione dei rischi;

b) collaborare all'elaborazione di specifiche procedure di lavoro in sicurezza e di gestione dell'emergenza;

c) riferire eventuali carenze o difformità che possano costituire pericolo per i lavoratori;

d) collaborare nel conservare e tenere aggiornati i registri previsti dal d.lgs. 81/08;

e) portare a conoscenza del personale le disposizioni e/o le nuove normative segnalate dal Servizio di Prevenzione e Protezione e/o dal Direttore della Struttura;

f) verificare che da parte dei Responsabili dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio siano preventivamente individuati i lavoratori autorizzati all'utilizzo di attrezzature e/o agenti fisici,



chimici, cancerogeni, biologici e radiazioni ionizzanti che richiedano per il loro impiego particolari conoscenze e professionalità;

g) collaborare con il Responsabile di Struttura, nel caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici, o a lavoratori autonomi, all'adempimento di quanto previsto dall'art. 26 del d.lgs. 81/08;

h) raccogliere le necessarie informazioni in relazione alla istruzione delle pratiche di avvio o modifica delle attività, nonché di adeguamento o variazione d'uso degli ambienti;

l) verificare che gli interventi di sicurezza e igiene del lavoro segnalati dal Servizio di Prevenzione e Protezione vengano eseguiti;

Tali attività vengono svolte nell'ambito dei livelli di autonomia propri di ciascuna categoria contrattuale.

8.5) L'Addetto Locale si fa carico del raccordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione in merito a problemi di tipo tecnico operativo relativi alla sicurezza delle strutture e delle persone e all'uso corretto degli spazi, favorendo la sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della tutela della salute direttamente in loco. Inoltre, si coordina con il Servizio di Prevenzione e Protezione per quanto attiene la formazione riguardante la sicurezza all'interno della Struttura. Deve inoltre accertare che vengano fornite al personale informazioni (art. 36 e 37 d.lgs. 81/08) riguardanti:

- a) rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività svolta;
- b) misure e attività di prevenzione e protezione adottate;
- c) norme di comportamento riguardanti la gestione delle emergenze;
- d) il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
- e) i nominativi degli Addetti all'emergenza;
- f) le iniziative locali di sensibilizzazione e informazione sulla materia della sicurezza.

8.6) L'Addetto Locale per la sicurezza si coordina con gli uffici competenti in ambito edilizio per quanto attiene la sicurezza all'interno della Struttura, in relazione a:

- a) gestione degli immobili della Struttura di appartenenza;
- b) manutenzioni ordinarie, straordinarie e ristrutturazioni: l'addetto locale, nel caso di interventi che riguardino modifiche strutturali o delle destinazioni d'uso dei locali, si coordina con il Responsabile della Struttura e con il Servizio di Prevenzione e Protezione per accertarsi che siano state rilasciate le dovute autorizzazioni;
- c) certificazioni e autorizzazioni.

8.7) L'Addetto Locale è tenuto a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal datore di lavoro al fine di acquisire una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alla specificità della Struttura.

8.8) L'Addetto Locale non può subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico ed è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 9

ADDETTI ANTINCENDIO E AL PRIMO SOCCORSO

9.1) Gli Addetti Antincendio e gli Addetti al Primo Soccorso sono designati dal Responsabile di Struttura in cui svolgono la loro attività lavorativa.

9.2) Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e del pronto soccorso, non può rifiutare la designazione se non per



giustificato motivo; è obbligato a seguire i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione ed è tenuto ad attuare le misure di tutela previste a suo carico.

9.3) Gli Addetti Antincendio sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza.

9.4) Gli Addetti al Primo Soccorso sono incaricati di prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza di emergenza tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Art. 10

OBBLIGHI E ATTRIBUZIONI DEI LAVORATORI

10.1) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

10.2) Tutti i lavoratori operanti presso l'Ateneo sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 81/08 e collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni loro impartite. In particolare essi:

- a) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai responsabili di struttura, ai responsabili della attività di didattica e di ricerca in laboratorio, agli addetti locali per la sicurezza e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- b) osservano le disposizioni e le istruzioni a loro impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
- c) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) segnalano immediatamente al Responsabile di Struttura o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti;
- h) partecipano ai programmi di formazione e addestramento.

Art. 11

OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEGLI STUDENTI



11.1) Gli studenti che frequentano gli spazi dell'Ateneo devono attenersi alle disposizioni vigenti di tutela della sicurezza e della salute.

11.2) Gli studenti devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

11.3) Tutti gli studenti devono:

- a) osservare le disposizioni e le istruzioni a loro impartite dai docenti in aula;
- b) seguire le indicazioni fornite loro dagli addetti antincendio in caso di emergenza;
- c) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- d) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.

Art. 12

OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

12.1) I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in Università sono eletti, per un mandato triennale, fra tutto il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo.

12.2) Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza competono le attribuzioni previste dall'art. 50 del d.lgs. 81/08.

Art. 13

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

13.1) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione è designato dal Rettore, in qualità di datore di lavoro, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/08.

13.2) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione assicura, provvede e coordina lo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa in capo al Servizio di Prevenzione e Protezione. Esso, inoltre:

- a) redige, o avvalora, apponendo la propria firma, il documento di cui all'art. 17 del d.lgs.81/08;
- b) contribuisce alla corretta realizzazione degli obiettivi istituzionali d'Ateneo e al rispetto della normativa di riferimento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per la tutela della salute dei lavoratori;
- c) assicura il raccordo e il coordinamento tra gli interlocutori esterni e interni e le principali figure della sicurezza;
- d) assicura la propria consulenza alle strutture dell'Ateneo interessate nell'ambito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- e) organizza la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 81/08.

Art. 14

COMPETENZE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Le Competenze degli Uffici dell'Amministrazione centrale sono così individuate:

Area Risorse Mobiliari e Immobiliari:

14.1) Coordinamento ed espletamento dei seguenti compiti:



richiesta di certificati di prevenzione incendi, di collaudo da parte dell'Arpacal e dell'ISPESL, di collaudo statico, di conformità degli impianti e di agibilità per tutte le nuove opere realizzate non in regime di concessione e nel caso di ristrutturazioni per le quali siano richiesti gli aggiornamenti della documentazione tecnica.

Opera nel settore dei lavori e dei servizi di pulizia dei locali, applicando le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene.

Al fine di garantire la rispondenza alle norme di sicurezza, tutte le modifiche alle destinazioni d'uso dei locali, l'allestimento degli ambienti, la modifica di ambienti mediante la demolizione o costruzione di pareti divisorie, la modifica di porte e passaggi comuni (corridoi, atri) devono essere autorizzate dagli Uffici competenti dell'Area.

14.2) Alla suddetta Area compete, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni per le variazioni dei lavori relativamente a modifiche strutturali, modifiche di impianti elettrici, modifiche di impianti di allarme, modifiche agli impianti tecnologici, incrementi sostanziali di carico sui solai, modifiche ai locali di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, interventi di manutenzione straordinaria, autorizzazione degli scarichi, modifiche di attrezzature fisse di laboratorio (cappe, aspiratori, doccioni, lavaocchi, ecc.).

Area Attività Negoziali:

14.3) L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi deve essere effettuato richiedendo al costruttore/fornitore esplicitamente la marchiatura CE e/o la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione. Tali documenti, dovranno essere custoditi presso la struttura utilizzatrice; copia della documentazione dovrà essere consegnata al Direttore della struttura che propone l'acquisto con obbligo, da parte di quest'ultimo, di conservare la documentazione certificativa e tecnica relativa.

Art. 15

COMUNICAZIONE PER L'INIZIO DI NUOVE ATTIVITÀ

15.1) Le nuove Strutture, ovvero quelle già esistenti, che pongono in atto attività comportanti nuove tipologie di rischio, devono, almeno tre mesi prima di iniziare le predette attività, darne comunicazione al Rettore ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, conformandosi agli obblighi di legge e predisponendo quanto previsto ai fini della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Art. 16

GESTIONE COMUNE DI SPAZI ED ADEMPIMENTI DI SICUREZZA

16.1) Qualora due o più strutture fruiscano di locali comuni, devono addivenire ad una comune gestione, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori e la protezione dell'ambiente, adottando apposito provvedimento scritto ed individuando il responsabile (preposto) cui è attribuita la competenza per la prevenzione e la protezione, dandone, altresì, informazione, al Magnifico Rettore.

16.2) Qualora due o più strutture ritengano opportuno addivenire ad una gestione degli adempimenti di sicurezza comune, le stesse adottano le medesime norme di cui al comma precedente.



16.3) Il datore di lavoro può raggruppare le strutture per tipologia di rischio o altre analogie al fine di promuovere la gestione comune.

Art. 17

PROCEDURE PER ADEMPIMENTI PARTICOLARI

17.1) Le attività che prevedono particolari adempimenti devono conformarsi a quanto previsto dal presente Regolamento, rispettando le procedure sotto indicate.

17.2) Detenzione e uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti: La detenzione e l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti deve essere svolta secondo quanto disposto dal vigente regolamento redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione e dall'Esperto Qualificato, approvato dal Rettore.

17.3) Uso dell'energia elettrica: Prima di collegare all'impianto apparecchiature con notevole assorbimento di energia, occorrerà accertare che la rete di distribuzione sia adeguata ed ottenere l'autorizzazione al collegamento dal competente Ufficio. E' vietato l'uso di stufe elettriche, radiatori, radiatori ad olio, piastre, ventilatori e piccoli elettrodomestici ed altri utilizzatori senza averne prima informato il competente ufficio.

17.4) Impianti di distribuzione di gas tecnici: Tali impianti dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le norme di buona tecnica. Qualora riguardino variazioni di attività sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco, dovranno essere attuate le procedure previste dal DPR n. 151 del 01/08/2011.

17.5) Impianti antincendio: Ferma restando la verifica costante di tali mezzi dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non si dovranno a questi apportare modifiche senza la preventiva autorizzazione degli uffici competenti.

17.6) Lavori di ristrutturazione ed eventuali cambi di destinazione d'uso: Eventuali lavori di ristrutturazione o ampliamento, che riguardano modifiche sostanziali degli spazi, delle strutture, degli impianti o che comportano cambi di destinazione d'uso dei locali, qualora riguardano attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, dovranno essere attuate le procedure previste dal DPR n. 151 del 01/08/2011. Gli stessi lavori dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto delle normative vigenti.

17.7) Sovraccarichi: L'incremento di carichi statici sui solai o l'installazione di apparecchiature che producono carichi dinamici, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio competente.

17.8) Manifestazioni e convegni: L'utilizzazione dei locali per manifestazioni o convegni, qualora si preveda una presenza di persone superiore alle 100 unità, dovrà preventivamente essere autorizzata dal Rettore, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. In occasione di manifestazioni non rientranti nelle normali attività di didattica e comportanti la presenza di più di 100 persone, il Rettore, sentito il Responsabile del Servizio, disporrà, nel caso, la presenza della vigilanza della squadra di emergenza interna o richiederà il servizio di vigilanza al Comando VV.FF.

17.9) Affollamento dei locali: La verifica della compatibilità tra il numero di persone presenti nei locali e la capienza massima consentita dalla normativa vigente per gli stessi, ricade sotto la responsabilità del Direttore della Struttura a cui appartengono tali locali ovvero ricade sotto la responsabilità del Dirigente che ne ha la competenza.

17.10) Vie di esodo e uscite di sicurezza: I Direttori delle strutture sono responsabili dell'agibilità delle vie di esodo relative agli spazi di loro competenza, nonché dell'agibilità delle vie di esodo

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



comuni; in particolare si deve garantire l'utilizzazione delle uscite di sicurezza e la percorribilità delle vie di esodo rendendole libere per tutta la durata dell'orario di lavoro.

Art. 18

NORMA FINALE

18.1) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa esplicito riferimento al d.lgs.81/08 e s.m. e i.

18.2) Eventuali altri regolamenti dovranno essere coordinati con le direttive emanate con il presente regolamento.

Art. 19

VALIDITA'

19.1) Il presente Regolamento sostituisce quello approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.09.1999 ed entra in vigore dalla data del decreto di emanazione.

Il Rettore
Prof. Gino Miracle Crisci



17 SET. 2014